

Determinazione n. 88/2004**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 17 dicembre 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 con il quale l'ONASOI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2001 al 2003, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Vittorio Lomazzi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ONASOI per gli esercizi dal 2000, 2001, 2002 e 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2001 al 2003 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'ONASOI, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

L'ESTENSORE

f.to Vittorio Lomazzi

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe David

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 2001-2003 DELLA FONDAZIONE OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI

SOMMARIO

1. PREMESSA. - 2. Cenni storici e trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato. - 3. L'ordinamento interno della Fondazione. - 3.1. Lo Statuto. - 3.2. Il Regolamento su prestazioni, servizi e organizzazione. - 3.3. Il Regolamento di contabilità. - 3.4. Il Regolamento di riscossione dei contributi obbligatori e volontari. - 4. Gli Organi. - 5. Il Personale. - 5.1. Contratti collettivi e consistenza del personale. - 5.2 Il Costo del lavoro. - 6. Il patrimonio immobiliare e l'attività. - 7. Il patrimonio immobiliare e la sua gestione. - 8. I bilanci preventivi e consuntivi. - 9. I risultati finanziari della gestione di competenza. - 9.1. Le entrate e le spese correnti. - 9.2. Le entrate e le spese in conto capitale. - 9.3. Le entrate e le spese per parite di giro. - 10. I conti economici. - 11. I conti patrimoniali. - 12. La situazione amministrativa. - 13. Il bilancio tecnico. - 14. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa.

Si riferisce sulla gestione finanziaria della Fondazione "Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani" relativa agli esercizi dal 2001 al 2003, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, con accenni agli accadimenti salienti nel periodo successivo fino all'attualità.

La Corte ha riferito, da ultimo, sul controllo effettuato relativamente agli esercizi 1995 - 2000 con referto pubblicato in Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV n. 52.

2. Cenni storici e trasformazione dell'Ente in Fondazione di diritto privato.

L'Ente trae la sua origine da una sottoscrizione volontaria operata nel 1890 tra i sanitari italiani su iniziativa del Prof. Carlo Ruata dell'Università di Perugia. Fu eretto in Ente morale con il nome di "Collegio-convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia" con regio decreto del 20 luglio 1899 che approvò il primo Statuto organico. Con la legge del 7 luglio 1901, n. 306, il contributo, fino ad allora volontario, fu reso obbligatorio a carico di tutti i medici, chirurghi, veterinari e farmacisti stipendiati da pubbliche amministrazioni, mentre rimaneva volontario il contributo di tutti gli altri sanitari esercenti la libera professione. La suddetta legge e quelle emanate successivamente hanno fissato anche l'importo da corrispondere. Infine, con regio decreto del 29 gennaio 1925 fu approvato il nuovo Statuto organico dell'Ente denominato "Opera Pia Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Sanitari Italiani", con sede in Perugia.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, incluse l'Opera tra gli enti assistenziali le cui funzioni erano da trasferire alle Regioni e agli Enti locali; tuttavia, a seguito di una complessa vicenda giurisdizionale, con legge 27 maggio 1991, n. 167, l'Opera fu esclusa dalla procedura di soppressione poiché le funzioni espletate erano da classificarsi di natura previdenziale integrativa.

Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ha dato attuazione alla delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L'art. 1 del decreto legislativo ha quindi previsto la trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, degli enti, di cui all'elenco allegato al decreto, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi, a condizione che non usufruissero di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Gli enti così

trasformati, tra i quali figura la Fondazione ONAOSI, continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli stessi continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali erano stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Gli enti dovranno adottare uno Statuto ed un Regolamento sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti; tra i criteri cui dovranno ispirarsi i suddetti atti, indicati dalla norma in questione, assume particolare rilevanza l'obbligo di previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nella erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere.

Il successivo art. 2 stabilisce che i nuovi enti abbiano autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dal decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta. La gestione economica finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni del bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. I rendiconti annuali sono sottoposti a revisione contabile indipendente, mentre in caso di disavanzo economico finanziario il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri vigilanti, nomina un commissario straordinario per l'adozione dei provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Qualora persista lo stato di disavanzo dopo tre anni dalla nomina del commissario, con la stessa procedura è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta. Analogamente è prevista la possibilità di nomina di un commissario straordinario nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge riguardanti la corretta gestione.

L'art. 3 detta disposizioni in materia di vigilanza. Essa è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze anche mediante la presenza nei collegi dei sindaci di rappresentanti delle predette Amministrazioni. Sono sottoposti ad approvazione lo statuto e i regolamenti, le loro integrazioni e modifiche oltre alle delibere in materia di contributi e prestazioni. Possono essere formulati motivati rilievi con richiesta di riesame sui bilanci preventivi e i conti consuntivi, sulle note di variazione al bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti indicati in ogni bilancio preventivo e le delibere contenenti criteri direttivi generali. Detti rilievi devono essere

formulati entro sessanta giorni per i bilanci consuntivi ed entro trenta giorni per le altre delibere; trascorsi detti termini ogni atto diventa esecutivo.

Le limitazioni previste dal decreto legislativo alla piena autonomia di diritto privato riconosciuta ai predetti enti trovano giustificazione nella natura pubblica dell'attività svolta e nella obbligatorietà della contribuzione a carico dei lavoratori e dei professionisti iscritti.

La Corte dei conti deve peraltro notare come alcuni dei previsti strumenti di garanzia si rivelino di dubbia applicazione all'ONAOI, unico Ente tra quelli inseriti nell'elenco allegato al decreto legislativo a non esercitare forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria. Infatti, la costituzione di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere non dovrebbe trovare applicazione in un ente che non corrisponde trattamenti pensionistici, ma esercita forme di assistenza, principalmente nei confronti degli orfani dei sanitari iscritti, in relazione e nei limiti delle contribuzioni che le pervengono periodicamente. Le stesse osservazioni concernono la redazione del bilancio tecnico il cui scopo è di evidenziare eventuali punti di criticità nell'obbligo di assicurare per il futuro il soddisfacimento delle prestazioni previdenziali, tenendo conto delle variazioni del numero degli aventi diritto e delle risorse all'uopo disponibili.

Di grande rilievo per la Fondazione è stata la modifica dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, che individua i soggetti tenuti all'obbligo della contribuzione, introdotta dall'art. 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Il nuovo testo infatti estende il pagamento del contributo obbligatorio a "tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509."

3. L'ordinamento interno della Fondazione.

3.1. Lo Statuto.

Nella precedente relazione sono stati illustrati i contenuti dello Statuto della Fondazione, approvato dal Ministero vigilante ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto n. 509/1994. Occorre ora dar conto del nuovo Statuto, approvato con atto interministeriale del 3 febbraio 2004, emanato per adeguare le funzioni e la struttura dell'Ente, a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 289/2002, che, come detto, ha esteso a tutti i sanitari italiani pubblici e privati l'obbligo della contribuzione.

L'attività della Fondazione ha per scopo primario il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione, entro i limiti di bilancio, degli orfani, figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti dei contribuenti obbligatori o volontari¹, per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte. La Fondazione eroga le prestazioni previste anche in favore dei figli di contribuenti viventi nei casi previsti². Fuori di detti casi ed entro i limiti di bilancio, possono usufruire a pagamento dei servizi dell'Opera anche i figli dei contribuenti viventi, gli stessi contribuenti e i loro coniugi.

Sono contribuenti obbligatori tutti i medici chirurghi, veterinari, farmacisti e odontoiatri iscritti ai rispettivi ordini professionali.

L'Opera persegue i propri fini istituzionali mediante le seguenti prestazioni in favore dei soggetti assistiti:

1. ammissione nelle proprie strutture;
2. contributi in denaro a carattere ordinario e straordinario;
3. interventi diretti a favorire la formazione;
4. interventi speciali a favore dei disabili;
5. convenzioni con Università, Istituti e centri di ricerca per le specializzazioni post laurea;
6. ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali o a essi strumentale, complementare o comunque connessa.

Sono organi dell'Ente il Presidente, i due Vice Presidenti, il Consiglio di amministrazione, la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno, nell'ambito dei componenti delle categorie sanitarie. Ha la legale rappresentanza della Fondazione e sovrintende al suo funzionamento. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; stipula i contratti di lavoro a tempo determinato, se consentito, e a tempo indeterminato, ove autorizzato dalla Giunta; adotta per il personale non dirigente le sanzioni disciplinari superiori a quelle di competenza del Direttore generale e dei Dirigenti; su delega del Consiglio, conferisce procura alle liti e transige, conferisce mandati e procure generali e speciali; esercita in caso di urgenza e di necessità i poteri

¹ Sono contribuenti volontari tutti i laureati in medicina-veterinaria, in farmacia, in medicina-chirurgia e odontoiatria, non iscritti ai rispettivi ordini professionali, che ne facciano richiesta a condizione che la stessa venga accolta.

² Trattasi dei figli dei contribuenti iscritti dichiarati totalmente inabili all'esercizio della professione per malattia insorta durante il periodo della contribuzione; dei figli dei contribuenti obbligatori cessati dal servizio anche per dimissioni volontarie, con un minimo di trenta anni di contribuzione complessiva, che risultino regolari contribuenti obbligatori entro il 31.12. 2002 e che mantengano l'iscrizione all'ordine professionale; dei figli dei contribuenti volontari al 31.12.2002 che, avendo un minimo di sessanta anni di età, abbiano versato il contributo annuale per almeno trenta anni e mantengano l'iscrizione all'ordine professionale.

della Giunta Esecutiva, salvo ratifica alla prima riunione utile. Dura in carica cinque anni e può essere consecutivamente rieletto una sola volta.

I due Vice Presidenti sono eletti con le stesse modalità e durata del Presidente tra i Consiglieri delle categorie – medici-veterinari, farmacisti, medici chirurghi e odontoiatri – non rappresentate dal Presidente. Qualora il Presidente non risieda nella provincia di Perugia, almeno uno dei Vice Presidenti è eletto tra i Consiglieri residenti in tale provincia.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 23 membri.

Sono membri di diritto:

1. quattro designati rispettivamente, uno dal Ministero della salute; uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; uno dal Ministero dell'interno e uno dal Ministero della difesa tra gli Ufficiali medici, veterinari o farmacisti con grado non inferiore a quello di Generale ispettore capo;
2. tre designati, tra i propri iscritti residenti nella provincia, rispettivamente, uno dall'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, uno dall'Ordine dei medici-veterinari e uno dall'Ordine dei farmacisti;
3. due designati dalla Commissione medica della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e uno dalla Commissione odontoiatrica della medesima federazione nazionale;
4. due designati rispettivamente dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici-veterinari e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;
5. uno dal Sindacato italiano medici del territorio;

Sono membri elettivi da eleggere tra gli iscritti degli Ordini provinciali:

1. sei medici chirurghi ed odontoiatri dei quali uno in rappresentanza dell'Ordine della provincia di Torino e uno in rappresentanza dell'ordine della provincia di Ancona;
2. due medici veterinari;
3. due farmacisti;

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi componenti elettivi possono essere rieletti consecutivamente non più di due volte. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le delibere di modifica dello Statuto, di approvazione dei regolamenti e quelle in materia di contributi sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche agli articoli 2 (Scopi), 6 (Soggetti assistiti), 7 (Prestazioni e servizi) e 9 (Consiglio di amministrazione) dello Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei componenti. Con la stessa maggioranza sono adottate le delibere concernenti i contributi dovuti dagli iscritti. Ai sensi dell'art. 22, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, in

carica alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, permangono nelle loro funzioni fino alla scadenza naturale (31 marzo 2005). Da tale data troveranno applicazione le nuove norme in materia di composizione ed elezione dei predetti organi.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) elabora e fissa le linee programmatiche e gli indirizzi della Fondazione;
- b) approva lo Statuto, i regolamenti, i documenti contabili di cui all'art. 3, comma 3, D.lgs. 509/94, nonché il bilancio tecnico, il piano annuale degli interventi, il programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali;
- c) elegge il Presidente, i due Vice Presidenti e i membri della Giunta esecutiva;
- d) determina le condizioni e la misura dell'indennità di carica, dei gettoni di presenza e della diaria giornaliera per i componenti degli organi della Fondazione;
- e) nomina il Direttore generale e il Vice Direttore generale, nonché tre componenti del Collegio sindacale;
- f) delibera in materia di contributi obbligatori e volontari;
- g) delibera in materia di acquisizioni e dismissioni del patrimonio immobiliare della Fondazione;
- h) accetta le eredità, i legati e le donazioni, eccettuate quelle di modica entità ai sensi dell'art. 783 c.c.;
- i) approva, su proposta della Giunta, i criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come indicati nel bilancio preventivo;
- j) assume i dirigenti e valuta gli obiettivi di risultato del Direttore generale;
- k) delibera sui ricorsi contro i provvedimenti della Giunta in materia di prestazioni e servizi;

Le deliberazioni concernenti lo Statuto, il Regolamento e la misura dei contributi a carico degli iscritti devono essere approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Delle sedute è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti, da sei sanitari eletti dal Consiglio tra i propri componenti. Di questi uno deve essere scelto tra i farmacisti, quattro tra i medici-chirurghi e odontoiatri, di cui almeno uno tra gli iscritti all'Albo degli odontoiatri e uno tra i medici-veterinari.

La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

- a) approva l'articolazione organizzativa e il relativo organigramma;
- b) delibera in materia di contrattazione integrativa aziendale;
- c) delibera in materia di appalti di lavori, forniture e servizi;
- d) fissa gli obiettivi di risultato del Direttore generale;

- e) delibera in materia di prestazioni e servizi, nell'ambito dei criteri generali fissati dai regolamenti e nel rispetto del piano annuale degli interventi;
- f) determina i poteri di spesa del Direttore generale e dei dirigenti;
- g) assume il personale non dirigente a tempo indeterminato;
- h) ha competenza generale su tutte le materie non riservate agli altri organi della Fondazione.

Le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dalla Giunta.

Il Collegio dei Sindaci, che dura in carica cinque anni, si compone del Presidente e di quattro membri iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e i rimanenti tre, tra i quali il Presidente, nominati dal Consiglio di amministrazione. Esso esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale della Fondazione secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile. In proposito e in relazione anche alle dimensioni dell'Ente, sarebbe opportuna una modifica statutaria che confermasse nel Collegio dei sindaci le funzioni di revisione contabile, che la recente riforma del codice civile attribuisce ad un revisore o ad una società di revisione.

Al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, nonché del Collegio sindacale competono:

1. il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni;
2. la stipula, a cura e spese della Fondazione, di polizze assicurative per la responsabilità civile e gli infortuni connessi al mandato;
3. un'indennità di carica, gettone di presenza e diaria giornaliera nei casi e nella misura stabiliti, ogni due anni, dal Consiglio di amministrazione, nell'ambito dei criteri contenuti nei regolamenti.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione del bilancio di previsione deve essere deliberata entro il 15 del mese di novembre dell'anno precedente; l'approvazione del conto consuntivo deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo. Copie dei suddetti bilanci, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, sono trasmesse ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. La riserva legale deve essere non inferiore a cinque volte il valore delle prestazioni erogate per il 1994, secondo quanto stabilito dalla Legge finanziaria per il 1998.

3.2. Il Regolamento su prestazioni, servizi e organizzazione.

Il Regolamento della Fondazione, approvato nella sua attuale formulazione con decreto interministeriale del 14 gennaio 2004, consta di tre Capi, il primo volto a disciplinare le norme generali sulle prestazioni e i servizi, il secondo a dettare disposizioni sugli organi e il terzo riguardante il Direttore generale e l'organizzazione della Fondazione medesima.

Per quanto concerne le prestazioni da erogare sono determinate le condizioni e le modalità per la loro fruizione disciplinando i requisiti e la documentazione da produrre allo scopo, sia per quanto riguarda gli orfani, che per i soggetti assistiti a pagamento, la cui ammissione è subordinata alla disponibilità dei posti una volta soddisfatte le esigenze degli aventi pieno titolo alle prestazioni. Ulteriori disposizioni disciplinano le prestazioni a pagamento per i sanitari contribuenti in strutture residenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il piano generale degli interventi per l'anno scolastico e accademico successivo, le cui risultanze saranno incluse nel corrispondente bilancio di previsione.

Le disposizioni concernenti gli organi disciplinano le modalità di elezione dei componenti elettivi del Consiglio di amministrazione, la dichiarazione di onorabilità dei medesimi, i criteri generali in materia di indennità di carica e gettoni di presenza.

La normativa generale sull'organizzazione riguarda le funzioni e le responsabilità del Direttore generale e dei dirigenti.

3.3 Il Regolamento di contabilità.

Il Regolamento di contabilità, approvato nella sua attuale formulazione con decreto interministeriale del 3 febbraio 2004, stabilisce le norme e i principi per la rilevazione dei fatti gestionali, le procedure amministrativo-contabili nonché quelle relative all'acquisizione delle entrate e all'erogazione delle spese; detta altresì la disciplina degli impieghi patrimoniali, delle note di variazione e del conto consuntivo.

La gestione ed il coordinamento dell'area contabile, nell'ambito di quanto deliberato secondo le rispettive competenze dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva, spetta al Direttore generale e ai dirigenti dei centri di responsabilità.

Il bilancio di previsione, da deliberare entro il 15 novembre dell'anno precedente, è costituito dal preventivo finanziario per competenza e cassa, da un preventivo economico e patrimoniale e da una tabella illustrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Al bilancio sono allegate una relazione sull'andamento previsto della gestione e sui criteri di determinazione delle singole poste ed una relazione del Collegio dei Sindaci. Entro il 30 novembre il Consiglio di